

**LE AZIONI NEL NUOVO CODICE DEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO**

REPORT ANNUALE – 2011 - ITALIA

(Giugno 2011)

Prof. Vittorio DOMENICHELLI

INDICE

1. PREMESSA

**2. LE AZIONI PROPONIBILI: DALLO SCHEMA DELLA COMMISSIONE
PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO ALLA REDAZIONE DEFINITIVA**

2.1. L'azione di annullamento

2.2 L'azione di condanna

2.3 L'azione avverso il silenzio e la declaratoria di nullità

2.4 La problematicità dell'azione di accertamento

3. BIBLIOGRAFIA.

1. PREMESSA

Il nuovo Codice del processo amministrativo disciplina per la prima volta, in via generale, le azioni proponibili davanti al giudice amministrativo: l'azione di annullamento (art. 29), l'azione di condanna (art. 30), l'azione avverso il silenzio e per la declaratoria di nullità (art. 31). Non è possibile trattare in questa sede la problematica dell'azione giurisdizionale davanti al giudice amministrativo che per lungo tempo ha impegnato gli

studiosi del processo amministrativo. Basti qui notare che le difficoltà d'inquadramento sono inizialmente dipese dalle ambiguità intorno alla natura giurisdizionale del Consiglio Stato e alla configurabilità dell'interesse legittimo come situazione giuridica di natura sostanziale. Una volta risolti tali dubbi, è stato possibile elaborare la teoria dell'azione giurisdizionale amministrativa sulla scorta di quella dell'azione davanti al giudice ordinario, e conseguentemente procedere alla sistematizzazione delle azioni proponibili davanti al giudice amministrativo, ancorata peraltro all'azione di impugnazione del provvedimento dell'amministrazione che per lungo tempo è stata l'unica vera "azione" giurisdizionale amministrativa. Sul finire del secolo scorso, per merito della dottrina e della giurisprudenza, anche su impulso di alcune norme europee, il legislatore aveva modificato il sistema delle azioni, senza peraltro intaccare la struttura impugnatoria del processo amministrativo, arricchendolo soprattutto dell'azione per il risarcimento del danno derivante dalla lesione degli interessi legittimi, per lungo tempo negata nell'ordinamento italiano (D.lgs. 80/1998 e L. 205/2000). Modifica che ha avviato la profonda trasformazione del sistema delle azioni fatta propria dal Codice, ma elaborata in precedenza dalla dottrina, seguita in qualche misura anche dalla giurisprudenza.

2. LE AZIONI PROPONIBILI: DALLO SCHEMA DELLA COMMISSIONE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO ALLA REDAZIONE DEFINITIVA.

Il nuovo Codice dedica alle azioni una disciplina specifica e può a buon diritto ritenersi che essa costituisca il cuore del Codice, visto che l'azione delinea il rapporto tra diritto e processo. La disciplina delle azioni posta dal Codice, tuttavia, sembra essere il risultato del consolidamento della disciplina previgente piuttosto che un'autentica riforma, come invece lasciava presagire la delega. Il Parlamento, infatti, aveva individuato tra i principi e criteri direttivi la disciplina delle azioni e delle funzioni del giudice attraverso la previsione di *pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa* (art. 44, co. 2 lett. b n. 4 L. 69/2009).

Ciò nonostante il Codice non appare il semplice riordino della normativa vigente e dei prevalenti orientamenti giurisprudenziali, ma può divenire il punto di partenza per un'evoluzione ulteriore del processo amministrativo.

Mossa dall'intento di dare piena attuazione alla delega, la Commissione istituita presso il Consiglio di Stato aveva elaborato un progetto di Codice che prevedeva, oltre alle tre azioni attualmente previste nel D.lgs. 104/2010, anche l'azione di accertamento dell'esistenza o inesistenza di un rapporto giuridico contestato e l'azione di adempimento oltre alle azioni esecutive e cautelari.

Lo schema della Commissione rimodulato dall'intervento dell'Esecutivo è stato ridimensionato in particolare proprio nella parte sulle azioni, essendo state espunte le azioni di accertamento e di adempimento e trasferite quelle esecutive e cautelari nella parte concernente la disciplina specifica del relativo processo.

Sul testo definitivo i primi commenti a caldo sono stati piuttosto critici, in quanto, al di là del riassetto normativo, il Codice non avrebbe raggiunto l'obiettivo di allineare la giustizia amministrativa ai livelli di tutela richiesti dalla Carta costituzionale e dalla giurisprudenza europea (A. Romano Tassone, F. Merusi) In particolare, poi, sono apparse poco convincenti le giustificazioni addotte per la rielaborazione dello schema di Codice sulla base di presunte e indimostrate esigenze di contenimento della spesa pubblica che invece sembrerebbero celare una concezione della giustizia che nel confronto fra autorità e libertà vede quest'ultima sacrificata (A. Pajno).

Successivamente, sono apparsi giudizi e valutazioni più articolati, ponendosi la questione se, al di là del dato letterale e facendo leva sui principi ispiratori del Codice (*in primis* il principio di effettività della tutela), sia ancora possibile ricavare in via interpretativa l'azione di mero accertamento e l'azione di adempimento.

Parte della dottrina (A. Travi) sostiene che l'elenco contenuto nel capo II, del titolo III del libro I del Codice avrebbe carattere tassativo e non consentirebbe di introdurre azioni che il legislatore ha ritenuto di dover espressamente escludere. Altra parte della dottrina (E. Follieri, M. Clarich), invece, ritiene che il Codice abbia posto un sistema di azioni aperto e

che conseguentemente siano proponibili anche azioni atipiche nell'ambito delle quali potrebbero rientrare l'azione di adempimento e l'azione di accertamento formalmente espunte dal Governo.

Preliminarmente all'esame delle azioni proponibili davanti al giudice amministrativo, va osservato che il capo II dedicato alle azioni non esaurisce il catalogo delle azioni previste non solo dal Codice, ma anche da altre fonti normative. Oltre alle azioni cautelari ed esecutive, non più espressamente menzionate nel capo II, ma disciplinate rispettivamente agli articoli 55 e 112 del Codice, si pensi, ad esempio, all'azione in materia di accesso (art.116 c.p.a.), mentre l'azione per l'efficienza della pubblica amministrazione è disciplinata dal D.lgs. 198/2009.

Alla luce di ciò si può affermare che il capo II non contiene una sistematica completa ed esaustiva delle azioni esperibili nel processo, di guisa che l'eliminazione dell'azione di accertamento e dell'azione di adempimento nella redazione definitiva potrebbe essere stata una mera semplificazione, essendo rintracciabile l'azione di adempimento nell'ambito dell'azione di condanna per mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria (art. 30, 2°) e nell'azione avverso il silenzio (art. 31), con accertamento dell'obbligo di provvedere e con la possibilità di ottenere dal giudice un ordine di provvedere (art. 34, co. 1, lett. b.). Quanto all'azione di accertamento, rimane che l'accertamento dei diritti soggettivi non può essere escluso dalla giurisdizione esclusiva (in quanto conosce appunto anche dei diritti soggettivi *ratione materiae*) ed era già stata ammessa dalla giurisprudenza ancor prima del Codice; mentre l'accertamento degli interessi legittimi, senza impugnazione di atti, è ammesso nell'ambito dell'azione di condanna (cfr. art. 30, 2°).

La tipologia delle azioni, comune sia alla giurisdizione generale di legittimità che alla giurisdizione esclusiva, ricalca la tradizionale tripartizione in azioni di annullamento (costitutive), di accertamento (dichiarative) e di condanna, elaborata nell'ambito del processo civile, sia pure con le specificità del giudizio amministrativo. Il principio di tipicità delle azioni risulta peraltro attenuato, da un lato, dall'introduzione di elementi di elasticità, rinvenibili tanto nella pluralità delle domande proponibili dal ricorrente e

variamente articolabili in relazione al suo bisogno di tutela (art. 32), quanto nella molteplicità delle pronunce ottenibili dal giudice (cfr. art. 34).

Se tale pluralità fosse valorizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, potrebbe condurre alla costruzione di azioni non rigidamente ancorate a tipologie separate le une dalle altre, ma collegate alla articolazione delle domande proponibili e alle pronunzie ottenibili dal giudice, domande e pronunzie adeguate allo specifico bisogno di tutela e di riparazione della lesione cui deve essere preordinato il processo amministrativo, al pari del processo civile.

2.1 L'azione di annullamento

Il Codice, pur accogliendo il principio della pluralità delle azioni, mostra comunque una netta preferenza per l'azione di annullamento. L'art. 29 invero è situato in apertura del capo II a sottolineare che l'azione di annullamento è ancora la «regina delle azioni» (M. Clarich), mentre nello schema della Commissione presso il Consiglio di Stato, l'azione di annullamento era, per così dire, una delle tante, collocandosi fra l'azione di accertamento e l'azione esecutiva.

L'azione *de qua* è esperibile nelle ipotesi tradizionali di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione o conoscenza dell'atto lesivo (salvo che nelle ipotesi delle controversie in materia di appalti pubblici nelle quali il termine è ridotto a 30 giorni: cfr. art. 120, 5° co.). La centralità dell'azione di annullamento viene rimarcata dal fatto che il processo amministrativo continua ad avere come oggetto l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo come ribadito dall'art. 7, c. 1, ancorché riferito non ai soli provvedimenti, ma anche agli atti, agli accordi e ai comportamenti se “riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere”.

L'azione di annullamento prevista dal Codice sembra comunque connotata in modo diverso rispetto al passato, in quanto la sentenza del giudice al fine di assicurare l'effettività

della tutela deve «contenere l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa» (art. 88) ed è scomparsa la formula secondo cui la pronuncia di annullamento deve far "salvi" gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa (artt. 26, L.1034/1971 e 45, R.D. 1054/1924). Ragion per cui la sentenza del giudice che annulla l'atto non si ferma al momento cassatorio, ma può contenere ulteriori misure fra cui spiccano quelle dirette ad assicurare l'attuazione del giudicato e delle pronunce non sospese, in precedenza riservate al giudice dell'ottemperanza e che ora possono essere adottate già in sede di cognizione (art. 34, c. 1, lett. e) e, più in generale, tutte quelle dirette a garantire la soddisfazione della situazione giuridica dedotta in giudizio (art. 34, co. 1 lett. d).

2.2 L'azione di condanna

L'azione di condanna, così come delineata dall'art. 30 c.p.a., si configura innanzitutto (ma non solo) come azione per il risarcimento del danno per la lesione dei diritti soggettivi nei casi di giurisdizione esclusiva, ma anche degli interessi legittimi nella giurisdizione di legittimità, nel caso di danni causati dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria. E' previsto come regola generale che l'azione di condanna possa essere presentata contestualmente ad altra azione (*in primis* l'azione di annullamento), ma essa può essere proposta anche in via autonoma nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva o nei casi disciplinati dall'articolo medesimo (art. 30, 1° co.: il che sancisce definitivamente la caduta della c.d. pregiudizialità amministrativa, sulla quale v. *infra*).

Il contenuto dell'azione di condanna al risarcimento del danno proponibile in via autonoma risulta delineato tanto dall'art. 30, 2° co. (per i casi di illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o di mancato esercizio di quella obbligatoria) quanto dall'art. 30, 3° co. (che ammette esplicitamente la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi a prescindere dall'impugnazione del provvedimento causativo della lesione), come pure per i danni conseguenti all'inosservanza del termine di conclusione del procedimento.

Tuttavia, se vi è simmetria tra azioni proponibili e pronunce emanabili, dalla lettura dell'art. 34, rubricato "sentenze di merito", si evince che la sentenza di condanna può avere anche un contenuto più articolato rispetto a quello che l'art. 30 farebbe intuire. Il giudice, infatti, può condannare l'amministrazione, oltre che al risarcimento del danno (per equivalente o in forma specifica), anche all'adozione di «*misure idonee a soddisfare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio*» (art. 34, comma 1, lett. c). La formula molto ampia utilizzata dal codice appare idonea a comprendere ogni tipo di misura ordinatoria, senza alcuna eccezione, incluso quindi l'ordine di emanare un provvedimento a fronte di un illegittimo diniego o nelle ipotesi di inerzia: fattispecie, quest'ultima, per la quale è prevista l'azione avverso il silenzio, diretta all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione a provvedere ai sensi dell'art. 31, 1° co., ma che può ben essere diretta ad ottenere un ordine del giudice all'amministrazione, rimasta inerte, di provvedere entro un termine (ex art. 34, 1° co. lett. b).

Va segnalato che una parte della dottrina (M. Clarich, E. Follieri) ha ritenuto di leggere nell'espressione «*misure idonee a soddisfare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio*» (ma si potrebbe aggiungere anche nell'ordine di provvedere, appena citato) una conferma dell'introduzione implicita dell'azione di adempimento, mentre per altra parte della dottrina (A. Travi) si tratterebbe di una mancanza di coordinamento nella redazione del testo definitivo, in quanto l'intenzione del legislatore delegato sarebbe stata quella di non introdurre l'azione di adempimento generalizzata (essendo forse superflua, potendosi pervenire ai medesimi risultati in sede di ottemperanza).

Altro profilo di rilievo introdotto dall'art. 30 è rappresentato dai rapporti fra tutela impugnatoria e tutela risarcitoria, vale a dire fra domanda di annullamento del provvedimento illegittimo lesivo di un interesse legittimo e la domanda di risarcimento dei danni prodotti dal medesimo. Si rammenta come sul punto si fosse creato un profondo contrasto tra Consiglio di Stato e Corte di Cassazione in ordine alla c.d. "pregiudizialità amministrativa". In particolare il massimo giudice amministrativo aveva ritenuto che non fosse esperibile l'azione di risarcimento relativa a danni causati da provvedimenti non tempestivamente impugnati entro il termine di decadenza. mentre la Suprema Corte invece

sosteneva l'autonomia dell'azione di risarcimento, esperibile nel termine di prescrizione di cinque anni indipendentemente dalla previa impugnazione dell'atto lesivo.

Il Codice, riconoscendo la possibilità di proporre autonomamente l'azione risarcitoria rispetto all'azione di annullamento, intende superare la *querelle* sulla pregiudizialità amministrativa, anche se circoscrive l'autonomia dell'azione di condanna al risarcimento con una serie di limiti: innanzitutto, fissando un termine decadenziale di 120 giorni in luogo di quello di prescrizione, (termine) che inizia a decorrere dal giorno in cui il fatto dannoso si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno discende da quest'ultimo; in secondo luogo stabilendo che il giudice nel determinare il risarcimento valuti le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti ed escluda il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti, compreso evidentemente l'impugnativa dell'atto lesivo e la connessa domanda cautelare. Il meccanismo previsto dal Codice sembra costituire un implicito richiamo all'art. 1227 del c.c., tra l'altro esplicitamente richiamato dall'art. 124 c.p.a. relativo alla tutela in materia di appalti. E proprio in forza dell'art. 1227 c.c. l'Ad. plen. del Consiglio di Stato n. 3/2011 ha di recente sancito che la scelta di non avvalersi della tutela impugnatoria può incidere sulla fondatezza della domanda risarcitoria, essendo valutabile come comportamento contrario a buona fede e al principio di correttezza nei rapporti bilaterali: così da escludere la risarcibilità dei danni che si sarebbero potuti evitare attivando tutti gli strumenti di tutela (impugnatorie e cautelari) offerti dal codice.

In definitiva, la previsione del termine decadenziale unitamente all'onere dell'impugnazione tendono a valorizzare l'azione di annullamento. Si è del resto affermato che il nuovo Codice, nel regolare i rapporti fra azione di annullamento e azione risarcitoria, abbia introdotto una sorta di pregiudizialità mascherata (Pajno) in quanto l'azione risarcitoria pura rischierebbe di configurarsi «poco più che un caso di scuola» (Clarich).

Tuttavia, il Codice si preoccupa di coordinare l'azione di annullamento con l'azione risarcitoria, stabilendo che nel caso sia stata proposta l'azione di impugnazione, la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio e comunque sino a 120

giorni dal passaggio della sentenza in giudicato e persino in sede di ottemperanza (ex art. 112, 1° co.), consentendo così al ricorrente di scegliere la strategia processuale di attendere l'esito del giudizio di annullamento per poi proporre e articolare la domanda di risarcimento (art. 30, c.5).

2.3 L'azione avverso il silenzio e la declaratoria di nullità

L'art. 31 prevede due azioni autonome: l'azione avverso il silenzio e la declaratoria di nullità. Con riferimento al silenzio la norma disciplina i presupposti sostanziali dell'azione, mentre i profili più strettamente processuali sono disciplinati dall'art. 117 c.p.a.. L'azione avverso il silenzio, com'è noto, ha origini pretorie: nasce come azione di accertamento diretta a verificare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Nel corso del tempo il contenuto dell'azione si è evoluto e già a far tempo dall'Adunanza Plenaria n. 10 del 1978 venne prospettata la possibilità per il giudice, limitatamente agli atti vincolati, di andare oltre il mero accertamento dell'illegittimità del silenzio e di pronunciarsi sulla fondatezza dell'istanza. Aperto questo spiraglio, dapprima prudentemente e poi sempre con maggiori aperture si è affermata l'idea che l'oggetto del giudizio non fosse il silenzio in sé, ma la pretesa fatta valere dal ricorrente.

Tra il 2000 e il 2005, il legislatore era intervenuto a disciplinare il giudizio sull'inerzia amministrativa, introducendo un rito accelerato e la possibilità del giudice di pronunciarsi anche sulla fondatezza dell'istanza. La maggior parte della giurisprudenza ha affermato che il potere di cognizione della fondatezza dell'istanza sussiste solo nell'ipotesi di provvedimenti vincolati, dovendo il giudice limitarsi alla dichiarazione dell'obbligo di provvedere laddove siano in gioco valutazioni discrezionali. L'art. 31 ha pertanto recepito l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria che ha limitato la pronuncia sulla fondatezza della pretesa alle sole ipotesi di attività vincolata, introducendo peraltro l'eventualità in cui l'attività si configuri astrattamente discrezionale, ma in concreto non residuino ulteriori margini per l'esercizio della medesima. Potrebbe trattarsi di

procedimenti complessi in cui la discrezionalità risulta già esercitata, ad esempio in scelte pianificatorie a monte, vincolando quindi il successivo atto autorizzativo.

L'azione diretta a garantire la tutela nei confronti dell'inerzia della pubblica amministrazione si ricollega all'obbligo, previsto dall'art. 2 della L.241/1990, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro termini prefissati. Il ricorso non è soggetto a termini di decadenza ed è proponibile fintanto che perdura l'inadempimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento, facendo salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

La sentenza, come si diceva, può non limitarsi ad accertare l'obbligo di provvedere, ma contenere, ai sensi dell'art. 34, anche l'ordine all'amministrazione rimasta inerte di provvedere entro un termine che l'art. 117 specifica essere di regola non superiore ai trenta giorni. Ove necessario è prevista la nomina di un commissario *ad acta*.

L'art. 31 ha delineato, inoltre, l'azione di nullità come peculiare azione di accertamento avente ad oggetto la patologia strutturale del provvedimento amministrativo. La posizione sostanziale è definita dall'art. 21 *septies* della L.241/1990, mentre la disciplina processuale è regolata in termini alquanto sintetici dal comma 4 dell'art. 31. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge deve essere proposta entro 180 giorni, ad eccezione delle nullità relative ad atti emanati in elusione o violazione del giudicato (art. 114, 4° co. lett. b). La nullità dell'atto può peraltro sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Pur non essendo menzionato, anche il controinteressato potrebbe eccepire la nullità, sempre che vi abbia interesse.

Qualche perplessità potrebbe nascere con riferimento alla questione del riparto delle giurisdizioni, in quanto di fronte ad un provvedimento nullo potrebbe esservi una situazione soggettiva avente la consistenza di diritto soggettivo e quindi la giurisdizione del giudice ordinario, salvo che non si tratti di materia di giurisdizione esclusiva in cui il giudice amministrativo conosce anche dei diritti, nel qual caso l'azione di nullità si propone senz'altro davanti al giudice amministrativo.

2.4 La problematicità dell'azione di accertamento

Nell'ambito delle azioni amministrative qualche riflessione merita l'azione di accertamento, azione che, come si diceva, era stata contemplata dalla Commissione presso il Consiglio di Stato, ma espunta dal catalogo delle azioni nella stesura definitiva.

In sintonia con la dottrina che già da tempo sosteneva l'ammissibilità dell'azione di accertamento nel giudizio amministrativo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato anche in tempi recenti ha sostenuto che l'azione di accertamento è esperibile autonomamente, pur in assenza di un'espressa previsione normativa nell'ambito delle materie di giurisdizione esclusiva, in quanto diretta all'accertamento della sussistenza (o consistenza) di un diritto soggettivo controverso.

In particolare l'azione di accertamento è stata ammessa nelle ipotesi di dichiarazione di inizio di attività – oggi compresa nella giurisdizione esclusiva dall'art. 133 del Codice - per consentire al terzo di adire il giudice amministrativo e far dichiarare l'illegittimità della d.i.a. lesiva della propria sfera giuridica (CdS, sez. VI, 717/2009: 2139/2010).

Si discute, tuttavia, più in generale, se l'azione di accertamento sia ammissibile nella giurisdizione di legittimità, dubitandosi che sia suscettibile di accertamento una situazione strumentale come l'interesse legittimo senza coinvolgere anche il potere amministrativo correlato a tale situazione e ritenendosi conseguentemente che ciò potrebbe comportare una possibile elusione dell'onere di impugnazione del provvedimento lesivo.

Il Codice aveva inteso superare tale impostazione, introducendo, come si diceva, nella stesura della Commissione, anche alla luce del superamento della pregiudizialità amministrativa, una specifica azione di accertamento che nella stesura definitiva il Governo ha tuttavia ritenuto di stralciare, anche se l'accertamento è consustanziale al potere di giudicare e dunque dovrebbe essere sempre ammesso quando sia controverso un rapporto amministrativo, la sua portata, consistenza o durata.

3. BIBLIOGRAFIA

CAPONIGRO R., *Il principio di effettività della tutela nel codice del processo amministrativo*, www.giustizia-amministrativa.it;

CARINGELLA F., *La pregiudiziale amministrativa: una soluzione antica per un problema attuale*, www.giustizia-amministrativa.it ;

CASETTA E., *Manuale di diritto amministrativo*, Giuffrè, 2010;

CHIEPPA R., *Il Codice del Processo Amministrativo*, Milano, 2010;

CLARICH M., *Azione di annullamento*, www.giustizia-amministrativa.it;

CLARICH M., *Le azioni nel processo amministrativo tra reticenze del Codice e nuove aperture*, www.giustizia-amministrativa.it;

COMPORI, G. D., *Il codice del processo amministrativo e la tutela risarcitoria: la lezione di un'occasione mancata*, www.judicium.it;

DOMENICHELLI V., *Le azioni nel processo amministrativo*, Dir. proc. amm., 2006, 1 ss.;

DURANTE N. *I rimedi contro l'inerzia dell'amministrazione: istruzioni per l'uso, con un occhio alla giurisprudenza e l'altro al codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*, www.giustizia-amministrativa.it;

MERUSI F., *In viaggio con Laband*, www.giustamm.it;

FOLLIERI E., *Le azioni di annullamento e di adempimento nel codice del processo amministrativo*, www.giustamm.it;

GALLO C.E., *Il Codice del processo amministrativo: una prima lettura*, Urbanistica e appalti, 2010, 1013, ss.;

GISONDI R., *La disciplina delle azioni di condanna nel nuovo Codice del processo amministrativo*, www.giustizia-amministrativa.it;

PAJNO A., *Il codice del processo amministrativo tra "cambio di paradigma" e paura della tutela*, *Giornale di diritto amministrativo*, 2010, 885 e ss.;

PATRONI GRIFFI F., *Riflessioni sul tema delle tutele nel processo amministrativo riformato*, www.giustizia-amministrativa.it;

ROMANO TASSONE A., *Così non serve più...*, www.giustamm.it;

SASSANI B., *Riflessioni sull'azione di nullità nel codice del processo Amministrativo*,
www.judicium.it;

SCOCA F.G., *Giustizia Amministrativa*, Milano 2011;

TRAVI A., *Prime considerazioni sul codice del processo amministrativo: fra luci e ombre*,
Corriere giuridico, 2010, 1125 ss.;

VELTRI G., *Le azioni di accertamento, adempimento, nullità ed annullamento nel codice del
processo amministrativo*, www.giustizia-amministrativa.it;

VERDE G., *Sguardo panoramico al libro primo e in particolare alle tutele e ai poteri del
giudice*, *Dir. Proc. Amm.*, 2010, 795 ss.